

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 41-197-B}

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, BERLOFFA, BONTADE MARGHERITA, BUZZI, CARCATERRA, DE' COCCI, DOSI, FRANZO, GASPARI, GIOIA, GUERRIERI FILIPPO, LONGONI, MERENDA, NEGRONI, PINTUS, STORCHI, TITOMANLIO VITTORIA, TROISI, VALSECCHI, VEDOVATO, ZACCAGNINI (n. 41); GORRERI, BUZZELLI, BARDINI, BIGI, MAGLIETTA, SANNICOLO (n. 197)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO CON L'ESTERO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 18 novembre 1959

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 gennaio 1963 (Stampato n. 813)

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 gennaio 1963

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

I comuni hanno facoltà di disciplinare con apposite norme, da approvarsi dai Consigli comunali, l'attività di barbiere e di parrucchiere per signora; dette norme devono riguardare anche le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente.

I comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti hanno l'obbligo di questa disciplina.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

I comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Le norme predisposte dai comuni devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 2.

Le norme di cui al precedente articolo devono prevedere apposita licenza valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Il rilascio di tale licenza è subordinato:

1°) al possesso da parte del richiedente dei requisiti richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

2°) alla distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti ed alla densità della popolazione della zona, da valutarsi anche in relazione all'affluenza, in determinati periodi stagionali o alle condizioni locali di mercato;

3°) all'accertamento dei requisiti igienici, conformi alle disposizioni vigenti in ciascun comune, dei locali destinati allo svolgimento delle attività.

Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 2.

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

L'accertamento di cui alla lettera a) spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se la impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun comune.

La qualificazione professionale di cui alla lettera c) s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Le condizioni di cui alla lettera c) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

ART. 3.

In sindaco rilascia la licenza, dietro domanda dell'interessato, in base alla decisione di una Commissione composta:

1°) dal sindaco del comune o da un suo rappresentante;

2°) da almeno un artigiano del ramo nominato quale rappresentante da ciascuna delle rispettive organizzazioni locali di categoria, da un artigiano di altro settore nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché eventualmente da un altro artigiano, di nomina prefettizia, qualora fosse necessario raggiungere l'indispensabile numero dispari dei membri;

3°) da un rappresentante dei lavoratori, nominato dal sindaco, su designazione delle Organizzazioni sindacali.

Il sindaco promuove, convoca e presiede detta Commissione.

ART. 4.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso, in prima istanza, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, alla Commissione provinciale per l'artigianato che deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla notifica stessa.

Avverso il provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, è ammesso ricorso, in seconda istanza, alla Giunta provinciale amministrativa.

ART. 5.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento comunale già esercitano i servizi professionali di cui all'articolo 1, sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano la licenza prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizioni di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 6.

A coloro che dopo 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento comunale saranno, in qualunque tempo, trovati privi della licenza prevista dalla presente legge, saranno comminate le sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

ART. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni 30 dalla notifica.

Soppresso.

ART. 4.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 già esercitano i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 5.

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.